

Abruzzo

Delib.G.R. 21-12-2001 n. 1230

D.M. 21 maggio 2001, n. 308 - Regolamento concernente "Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328" - Direttive generali provvisorie in ordine al regime di autorizzazione al funzionamento.

Pubblicata nel B.U. Abruzzo 15 febbraio 2002, n. 2.

## Epigrafe

## Premessa

## Articolo unico

## Direttive generali provvisorie

## Mod. allegato A - Sezione I - Anagrafica

## Mod. allegato A - Sezione II - Amministrativa

## Mod. allegato A - Sezione III - Descrittiva

## Mod. allegato A - Sezione IV - Erogazione Servizi

## Mod. allegato A - Note esplicative per la compilazione

---

**Delib.G.R. 21 dicembre 2001, n. 1230 <sup>(1)</sup>.**

***D.M. 21 maggio 2001, n. 308*** - Regolamento concernente "Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'*articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328*" - Direttive generali provvisorie in ordine al regime di autorizzazione al funzionamento.

---

(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 15 febbraio 2002, n. 2.

---

### La Giunta regionale

Vista la *legge 8 novembre 2000, n. 328*, recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

Visti in particolare gli articoli 9, comma 1, lettera c), e 11, comma 1, della *legge n. 328/2000*, che prevedono la fissazione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale;

Visto l'articolo 8, comma 3, lettera f), del la medesima [legge n. 328/2000](#) che demanda alle regioni, nel rispetto di quanto previsto dal [D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112](#), l'esercizio delle funzioni relative alla definizione, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5 della stessa [legge n. 328/2000](#);

Visto il [D.M. 21 maggio 2001, n. 308](#), che adotta il "Regolamento sui requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'[articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328](#)";

Rilevato

- che l'art. 1, comma 2, di tale regolamento stabilisce che, ai sensi dell'[articolo 11, comma 2, della legge n. 328/2000](#), le regioni recepiscono e integrano, in relazione alle esigenze locali, i requisiti minimi fissati dal regolamento stesso, individuando, se del caso, le condizioni in base alle quali le strutture sono considerate di nuova istituzione e le modalità e i termini entro cui prevedere, anche in regime di deroga, l'adeguamento ai requisiti per le strutture già operanti;

- che l'[art. 11, comma 1, della legge n. 328/2000](#) dispone che i servizi e le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, della medesima legge, sono autorizzati dai Comuni, in conformità ai requisiti stabiliti dalla legge regionale, che recepisce e integra, in relazione alle esigenze locali, i requisiti minimi nazionali;

- che, ai sensi dell'[articolo 11, comma 2, della legge n. 328/2000](#), i requisiti minimi nazionali trovano immediata applicazione per servizi e strutture di nuova istituzione, mentre per quelli già operanti alla data di entrata in vigore della legge stessa, i Comuni provvedono a concedere autorizzazioni provvisorie, prevedendo l'adeguamento ai requisiti regionali e nazionali nel termine stabilito da ciascuna Regione e, in ogni caso, non oltre cinque anni;

- che, ai sensi dell'[articolo 4 del citato D.M. n. 308/2001](#), fino all'entrata in vigore della disciplina regionale, e fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 2, e dall'articolo 8, comma 1, del decreto stesso, i Comuni rilasciano autorizzazioni all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo diurno e residenziale a seguito di verifica del possesso dei requisiti minimi strutturali e organizzativi fissati dal decreto medesimo;

Atteso che, fino all'emanazione di apposita normativa regionale di recepimento e integrazione dei requisiti minimi fissati dal citato [D.M. n. 308/2001](#), ai sensi dell'art. 8, comma 1 del decreto medesimo, dovrebbero applicarsi, in via transitoria, le norme regionali relative ai procedimenti di autorizzazione emanate prima dell'entrata in vigore della [legge n. 328/2000](#);

Rilevato che non sussistono previgenti norme regionali disciplinanti procedimenti amministrativi di autorizzazione al funzionamento di servizi e strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, alla data di entrata in vigore della [legge n. 328/2000](#);

Ritenuto, pertanto, nelle more dell'approvazione della relativa normativa regionale di recepimento e integrazione di quella nazionale, di dover consentire, in via transitoria e in presenza della rilevata carenza di previgenti disposizioni regionali, l'attuazione da parte dei competenti Comuni degli obblighi sanciti nel citato [D.M.](#)

*n. 308/2001* per quanto attiene ai procedimenti amministrativi autorizzatori e di verifica della sussistenza dei requisiti minimi nazionali, e di dover garantire l'omogeneità delle procedure mediante l'emanazione di direttive generali, ai sensi dell'*articolo 4, comma 1, lettera c), della L.R. 14 settembre 1999, n. 77*;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area "Qualità della Vita, Beni ed Attività Culturali, Sicurezza e Promozione Sociale", in ordine alla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'*art. 23, comma 1, lettera a) della L.R. 14 settembre 1999, n. 77*, con la firma in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera

---

---

per le motivazioni rappresentate in narrativa, di

1) approvare ed emanare, ai sensi dell'*articolo 4, comma 1, lettera c), della L.R. 14 settembre 1999, n. 77*, le "Direttive Generali Provvisorie in ordine ai procedimenti amministrativi di autorizzazione, da parte dei Comuni, al funzionamento dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, in attuazione del *D.M. 21 maggio 2001, n. 308*", riportate nell'allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione;

3) dare mandato al competente Servizio Vigilanza e Controllo di Qualità dei Servizi Sociali - Direzione Qualità della Vita, Beni ed Attività Culturali, Sicurezza e Promozione Sociale - di curare la più ampia diffusione, tra Enti e soggetti comunque interessati, della presente deliberazione, espletando idonea attività di consulenza tecnica e di vigilanza, in relazione ai propri compiti istituzionali.

---

---

## **DIRETTIVE GENERALI PROVVISORIE**

**in ordine ai procedimenti amministrativi di autorizzazione, da parte dei Comuni, al funzionamento dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, in attuazione del *D.M. 21 maggio 2001, n. 308***

### **1) Finalità.**

Le presenti Direttive, emanate ai sensi dell'*articolo 4, comma 1, lettera c), della L.R. 14 settembre 1999, n. 77*, individuano, nelle more dell'approvazione della normativa regionale di recepimento e integrazione di quella nazionale concernente autorizzazione comunale al funzionamento dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, in attuazione del *D.M. 21 maggio 2001, n. 308*, le procedure amministrative connesse con il rilascio delle autorizzazioni provvisorie per l'esercizio di tali attività, in assenza di previgenti disposizioni regionali in

merito, al fine di garantire, in via transitoria, omogeneità applicativa in tutto il territorio regionale e l'espletamento della necessaria vigilanza.

## **2) Destinatari.**

Le presenti Direttive sono rivolte ai Comuni, alle Aziende USL ed ai gestori, soggetti pubblici o soggetti di cui all'[articolo 1, commi 4 e 5 della legge n. 328/2000](#), di servizi e strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, ai fini del rilascio della prevista autorizzazione comunale al funzionamento, con esclusione delle strutture e dei servizi regolamentati dalla [L.R. 28 aprile 2000, n. 76](#), concernente "Servizi educativi per la prima infanzia".

## **3) Strutture e servizi soggetti ai requisiti minimi per l'autorizzazione.**

Le strutture e i servizi di cui all'[articolo 2, comma 1, del D.M. 21 maggio 2001, n. 308](#), già operanti al 28 luglio 2001, data di pubblicazione del decreto stesso, sono tenuti ad inoltrare, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione, al Comune in cui svolgono l'attività, in caso di strutture a ciclo residenziale e/o semiresidenziale, ovvero al Comune in cui hanno sede operativa, in caso di erogazione solo di servizi, istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione comunale provvisoria al funzionamento.

Le strutture e i servizi attivati successivamente al 28 luglio 2001, considerati di nuova istituzione, sono tenuti, ai fini dell'autorizzazione comunale al funzionamento, a documentare, in sede di presentazione della relativa istanza al competente Comune, il possesso dei requisiti minimi strutturali e organizzativi fissati dal [D.M. 21 maggio 2001, n. 308](#), e a dichiarare l'impegno di eventuale adeguamento alla normativa regionale di recepimento che andrà ad essere emanata in attuazione del decreto medesimo, con obbligo di verifica sulla sussistenza da parte del Comune stesso.

## **4) Procedure.**

I soggetti gestori già operanti, nel termine indicato al precedente punto 3), primo capoverso, e nel rispetto della vigente normativa regolante le autorizzazioni amministrative, devono inoltrare al Comune nel quale svolgono attività, in caso di strutture a ciclo residenziale e/o semiresidenziale, ovvero al Comune in cui hanno sede operativa, in caso di erogazione solo di servizi, istanza per il rilascio dell'autorizzazione comunale provvisoria all'esercizio di servizi e strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale.

L'istanza deve essere corredata da una scheda informativa, conforme al modello allegato alle presenti direttive (Mod. Allegato A), redatta in triplice esemplare e sottoscritta dal legale rappresentante, contenente i seguenti elementi:

- a) la denominazione del soggetto o la ragione sociale;
- b) la ubicazione e le caratteristiche strutturali (numero piani, camere, servizi igienici, scale, ascensori e/o montastigge, spazi comuni per attività collettive e di socializzazione, cucina, refettorio, locali di deposito e di lavanderia, ecc.) di ciascun centro di attività;
- c) i dati personali del legale rappresentante e del coordinatore responsabile della struttura e/o del servizio;
- d) la capacità ricettiva (posti disponibili o utenza potenziale);

e) la tipologia dei servizi erogati, in forma diretta e/o indiretta;

f) la dotazione organica propria e di eventuali soggetti terzi, con indicazione delle figure professionali e dei rapporti contrattuali;

g) la dichiarazione di impegno all'adeguamento, nei termini e con le modalità da stabilire, ai requisiti minimi che saranno fissati dalla emananda normativa regionale di recepimento e di integrazione di quella nazionale;

h) la dichiarazione di possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza, nonché di possesso, ricorrendone le condizioni e l'applicabilità, della documentazione prevista dall'articolo 109 del T.U.LL.P.S., approvato con [R.D. 18 giugno 1931, n. 773](#), come modificato dalla [legge 29 marzo 2001, n. 135](#);

i) riconoscimento formale da parte della Regione, ovvero attestato da parte della Azienda USL, in caso di preesistente consolidato e comprovato rapporto, per le strutture a ciclo residenziale e/o semiresidenziale eroganti prestazioni socio-sanitarie connesse con quelle socio-assistenziali di cui all'[art. 8-ter del D.Lgs. n. 502/1992](#), modificato dal [D.Lgs. n. 229/1999](#).

I soggetti gestori di strutture di cui all'[articolo 3 del D.M. n. 308/2001](#) (strutture di tipo familiare e comunità di accoglienza di minori) già operanti sono tenuti a produrre, nei termini sopra indicati, analoga istanza recante gli elementi individuati nel precedente capoverso, limitando il possesso dei requisiti strutturali a quelli previsti per gli alloggi destinati a civile abitazione.

I soggetti gestori di strutture e servizi di nuova istituzione (attivati successivamente al 28 luglio 2001), fino all'entrata in vigore della disciplina regionale di recepimento e integrazione di quella nazionale in materia, sono tenuti ad inoltrare, **prima di iniziare l'attività**, al competente Comune istanza per il rilascio dell'autorizzazione comunale provvisoria al funzionamento.

Tale richiesta dovrà essere documentata dal possesso di tutti i requisiti strutturali e organizzativi previsti dal [D.M. 21 maggio 2001, n. 308](#), e dalla scheda informativa (in triplice copia) prevista al precedente secondo capoverso.

Le procedure sopra indicate si applicano anche per le strutture che erogano prestazioni socio-sanitarie connesse con quelle socio-assistenziali di cui all'[articolo 8-ter del D.Lgs. n. 502/1992](#), come modificato dal [D.Lgs. n. 229/1999](#), nel rispetto delle prescrizioni in essi previste e formalmente riconosciute dalla Regione, ovvero, in presenza di preesistente consolidato rapporto con la competente Azienda USL in materia di erogazione di prestazioni di rilievo socio-sanitario, opportunamente attestato, ai sensi della [Delib.C.R. 23 giugno 1987, n. 49/6](#) modificata con [Delib.C.R. 21 ottobre 1997, n. 71/11](#).

Ai fini dell'individuazione della natura delle prestazioni erogate in strutture con attività socio-assistenziale connessa con quella socio-sanitaria, si applicano le norme di cui al [D.P.C.M. 14 febbraio 2001](#) (G.U.R.I. 6 giugno 2001, n. 129 serie generale), "[Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie](#)".

Le strutture e i servizi destinati al recupero e alla riabilitazione della tossicodipendenza restano assoggettati alle disposizioni di cui al Testo Unico approvato con [D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309](#) e alla [legge 18 febbraio 1999, n. 45](#).

Il Comune, in conformità con le disposizioni in materia e con quelle regolamentari proprie, rilascia, distintamente per ciascuna tipologia, l'autorizzazione amministrativa provvisoria per l'esercizio di attività di erogazione di servizi alla persona e di gestione di strutture a ciclo residenziale e/o semiresidenziale, con la prescrizione di esplicito obbligo all'adeguamento alla emananda normativa regionale di recepimento e integrazione dei requisiti minimi di cui al [D.M. n. 308/2001](#).

Ad essa dovrà essere allegata, debitamente vistata dal Comune, copia della scheda informativa sugli elementi caratterizzanti il servizio o la struttura di cui al precedente secondo capoverso.

Per i servizi e le strutture di nuova istituzione, il Comune dovrà preliminarmente procedere alla verifica del possesso dei citati requisiti minimi nazionali, attestandone la corrispondenza sul provvedimento di autorizzazione provvisoria al funzionamento.

In caso di variazione di uno qualsiasi degli elementi caratterizzanti il servizio o la struttura riportati nella scheda allegata all'autorizzazione comunale provvisoria, il soggetto gestore è tenuto a darne comunicazione al competente Comune, chiedendo l'aggiornamento dell'autorizzazione, entro giorni trenta dal verificarsi della variazione, con le medesime modalità di cui al presente punto 4).

Il Comune è tenuto ad inviare al Servizio Vigilanza e Controllo di Qualità dei Servizi Sociali della Regione Abruzzo copia della predetta scheda informativa recante gli estremi dell'autorizzazione provvisoria rilasciata ai singoli soggetti operanti nel territorio comunale.

Analoga comunicazione deve essere effettuata in caso di variazione e/o aggiornamento dell'autorizzazione provvisoria.

## **5) Prescrizioni**

A norma dell'[articolo 8, comma 2, del D.M. 21 maggio 2001, n. 308](#), le strutture per anziani già operanti alla data del 28 luglio 2001, aventi capacità ricettiva superiore a quella fissata nella tabella A, allegata al decreto medesimo, e camere fino ad un massimo di quattro posti letto, non possono in nessun caso aumentare tale capacità e devono comunque organizzare la propria attività per nuclei funzionali fino a trenta ospiti.

---

Mod. allegato A

### **REGIONE ABRUZZO**

**Direzione Qualità della Vita, Beni ed Attività Culturali,**

**Sicurezza e Promozione Sociale**

Servizio

"Vigilanza e controllo di qualità dei servizi sociali - Promozione rapporti con soggetti e strutture"



n.	qualifica	n. ore lav. sett. rese
----	-----------	------------------------

## 2.3.2 - paramedico

n.	qualifica	n. ore lav. sett. rese
----	-----------	------------------------

n.	qualifica	n. ore lav. sett. rese
----	-----------	------------------------

n.	qualifica	n. ore lav. sett. rese
----	-----------	------------------------

## 2.3.3 - educativo

n.	qualifica	n. ore lav. sett. rese
----	-----------	------------------------

n.	qualifica	n. ore lav. sett. rese
----	-----------	------------------------

n.	qualifica	n. ore lav. sett. rese
----	-----------	------------------------

## 2.3.4 - amministrativo

n.	qualifica	n. ore lav. sett. rese
----	-----------	------------------------

n.	qualifica	n. ore lav. sett. rese
----	-----------	------------------------

n.	qualifica	n. ore lav. sett. rese
----	-----------	------------------------

## 2.3.5 - ausiliario assistenziale

n.	qualifica	n. ore lav. sett. rese
----	-----------	------------------------

n.	qualifica	n. ore lav. sett. rese
----	-----------	------------------------

n.	qualifica	n. ore lav. sett. rese
----	-----------	------------------------

n.	qualifica	n. ore lav. sett. rese
----	-----------	------------------------

## 2.3.6 - altre

n.	qualifica	n. ore lav. sett. rese
----	-----------	------------------------

n.	qualifica	n. ore lav. sett. rese
----	-----------	------------------------

**2.4 - Capacità ricettiva**

## 2.4.1- n. max ospiti autorizzabili

di cui:

2.4.1.1 - autosufficienti

2.4.1.2 - parzialmente autosufficienti

2.4.1.3 - non autosufficienti

2.4.1.4 - con problematiche psico-sociali

2.4.1.5 - affette di AIDS

2.4.1.6 - minori (3-18 anni)

## 2.4.2 - periodo medio soggiorno

2.4.2.1 - nell'anno gg. n.

2.4.2.2 - nella giornata ore n.

**2.5 - Altro - Note****SEZIONE III - DESCRITTIVA****3.1 - Tipologia della struttura**3.1.1 - residenziale 3.1.2 - semiresidenziale 3.1.3 - diurna **3.2 - Immobile (caratteristiche)**

3.2.1 - anno costruzione

3.2.2 - abitabilità SI  NO 3.2.3 - agibilità SI  NO 

3.2.4 - ubicazione:

3.2.4.1 - extra urbano 3.2.4.2 - urbano - isolato 3.2.4.3 - urbano - condominiale 

3.2.5 locali:

3.2.5.1 - camere ospiti

n. da posti letto con servizi SI  NO 

3.2.5.2 - servizi comuni (sala TV, sala lettura, sala mensa, ecc.)

n. uso

n. uso

n. uso

3.2.5.3 - servizi igienici

n. totale

3.2.6 - condizioni igienico-strutturali e funzionali edificio:

3.2.6.1. - n. piani

3.2.6.2. - n. scale di accesso ai piani

3.2.6.2.1 - scala di emergenza SI  NO in forma diretta (con proprio personale) in appalto a terzi **3.3 - Vitto**3.3.1 - gestito in forma diretta (con proprio personale) 3.3.2 - in appalto a terzi **SEZIONE IV - EROGAZIONE SERVIZI****4.1 - Tipologia del/i servizio/i****4.2 - Destinatari****4.3 - Utenza effettiva n.****4.4 - Registro utenti** SI  NO **4.5 - Modalità di erogazione:**

- 4.5.1 - in sede propria
- 4.5.2 - a domicilio
- 4.5.3 - presso strutture pubbliche  quali:
- 4.5.4 - presso strutture private  quali:

**4.6 - Corrispettivo economico:**

- 4.6.1 - a totale carico utente
- 4.6.2 - a parziale carico utente  in percentuale %
- 4.6.3 - con il concorso di ente  in percentuale % quale
- 4.6.4 - totale carico ente  quale

**4.7 - Carta dei servizi**SI  NO 

Il sottoscritto, Legale Rappresentante, dichiara di impegnarsi a comunicare al Comune, entro trenta giorni, il verificarsi di eventuali modifiche o variazioni di uno qualsiasi degli elementi caratterizzanti sopra esposti, nonché ad attuare il necessario adeguamento dei requisiti minimi, nei termini e con le modalità che saranno fissati dall'apposita emananda normativa regionale di recepimento e di integrazione di quella nazionale.

Data \_\_\_\_\_

timbro

**firma del Legale Rappresentante****NOTE ESPLICATIVE****PER LA COMPILAZIONE**

La presente scheda informativa deve essere compilata, in triplice copia, unitamente alla istanza di autorizzazione, da tutti i soggetti, pubblici o da quelli di cui all'art. 1, commi 4 e 5, della legge n 328/2000, richiedenti, ai sensi del [D.M. 21 maggio 2001, n. 308](#), l'autorizzazione comunale provvisoria al funzionamento per strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale e per servizi, già operanti alla data di pubblicazione dello stesso decreto, **28 luglio 2001**, o di nuova istituzione.

In caso di servizi esercitati contemporaneamente nella medesima struttura (es. casa di riposo e centro diurno) ovvero di più servizi, diversi nella tipologia e nell'utenza, erogati da uno stesso soggetto, occorre compilare, sempre in triplice copia, una scheda per ciascun servizio.

I soggetti già esercenti attività alla data del **28 luglio 2001** devono produrre al Comune in cui operano istanza per il rilascio di autorizzazione provvisoria al funzionamento entro **60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione delle Direttive regionali generali provvisorie** in ordine ai procedimenti autorizzatori.

In caso di variazione di uno o più elementi caratterizzanti l'attività, occorre provvedere, entro **30 giorni dal verificarsi**, alla richiesta di aggiornamento dell'autorizzazione comunale provvisoria al funzionamento, compilando una nuova scheda informativa.

**SEZIONE I - ANAGRAFICA**

Questa Sezione deve essere compilata indistintamente da tutti i soggetti richiedenti l'autorizzazione, sia per l'esercizio di strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale sia per l'esercizio di qualsiasi servizio alla persona.

## **SEZIONE II- AMMINISTRATIVA**

### **SEZIONE III - DESCRITTIVA**

I soggetti richiedenti solo l'autorizzazione all'esercizio di servizi alla persona ovviamente non devono compilare i punti riguardanti le strutture.

### **SEZIONE IV- EROGAZIONE SERVIZI**

Questa Sezione deve essere compilata indistintamente da tutti i soggetti richiedenti l'autorizzazione, sia per l'esercizio di strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale sia per l'esercizio di qualsiasi servizio alla persona.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi:

**Regione Abruzzo** - Direzione Qualità della Vita, Beni ed Attività Culturali, Sicurezza e Promozione Sociale - Servizio Vigilanza e Controllo di Qualità dei Servizi Sociali - Pescara - via Conte di Ruvo, n. 74 - Terzo piano -Stanza 1 - Tel. **085.767.26.69** - Fax **085.767.26.37**

---

---